

Contratto di Accordo Quadro ad un unico operatore
della durata di 24 mesi avente ad oggetto:

“Servizio di manutenzione straordinaria con verifica statico-strutturale delle torri faro a corona mobile o piattaforma fissa, facenti parte degli impianti di illuminazione pubblica installati sul territorio del Comune di Firenze”

CIG:	8999688979
CPV:	50232100-1

PRAT. 091/2021

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
ART. 1 NORME REGOLATRICI.....	5
ART. 2 PARTI CONTRAENTI.....	5
ART. 3 SEDE E DOMICILIAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI.....	5
ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PRESSO LA COMMITTENTE.	6
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA COMMITTENTE.	6
ART. 6 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PRESSO L'ESECUTORE.	6
ART. 7 OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 8 DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	7
ART. 9 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO.....	7
ART. 10 PREZZI UNITARI DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI.....	8
ART. 11 REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 12 NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO	9
ART. 13 QUANTITÀ, TEMPI, TIPOLOGIA TORRI FARO E SEDI DI INSTALLAZIONE.....	10
ART. 14 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CLASSIFICAZIONE, DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	12
ART. 15 ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE.....	16
ART. 16 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESI NEL CONTRATTO BASE E OGGETTO DELL'EVENTUALE OPZIONE A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	18
ART. 17 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'ESECUTORE.	18
ART. 18 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI.....	19
ART. 19 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.	19
ART. 20 RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE E ASSUNZIONE IN PROPRIO DELLE PRESTAZIONI.....	19

ART. 21 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.....	20
ART. 22 CONTABILITÀ A MISURA.....	20
ART. 23 PRESUPPOSTI PER LA FATTURAZIONE.....	20
ART. 24 RITENUTE EX. ART. 30 COMMA 5 BIS DEL D.LGS. 50/2016.	20
ART. 25 PAGAMENTI.....	20
ART. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
ART. 27 SPLIT PAYMENT'	21
ART. 28 CAUZIONE DEFINITIVA	22
ART. 29 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA	22
ART. 30 ULTERIORI POLIZZE	22
ART. 31 RECESSO.....	23
ART. 32 RECESSO PER GIUSTA CAUSA	23
ART. 33 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	23
ART. 34 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI.....	23
ART. 35 PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI	24
ART. 36 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/2001- POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- NORMATIVE VIGENTI E FUTURE.....	24
ART. 37 TUTELA DELLA PRIVACY - RISERVATEZZA	25
ART. 38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	25
ART. 39 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	25
ART. 40 CLAUSOLE ONEROSE.....	25

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Servizio di manutenzione straordinaria con verifica statico-strutturale delle torri faro a corona mobile o piattaforma fissa, facenti parte degli impianti di illuminazione pubblica installati sul territorio del Comune di Firenze.

TRA

Manuela Gniuli, nata a Firenze il 25/03/1963, la quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale (anche in virtù dei poteri ad esso conferiti come da Delibera del 05/12/2019) dell'Impresa **SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI**, con sede in Firenze Via Dei Della Robbia n. 47, C.F. e P. I.V.A. 06625660482, (nel prosieguo anche solo "SILFIspa" o "Committente");

E

Moreno Bruziches, nato a Roma (RM) il 08/03/1966, il quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa **GLOBAL CORR SRL** con sede legale in Pomezia (RM), Via Laurentina, 157i (Cap. 00071), C.F./Partita IVA 10197051005 (nel prosieguo anche solo "esecutore" o "fornitore" o "affidatario");

Premessa

- a. con determina a contrarre n. 108.21/GC/GM del 02/12/2021 SILFI Società Illuminazione Firenze e servizi smartcity Spa ha indetto, ai sensi dell'art. 60 e 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo anche solo Codice), una procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;
- b. con verbale del 24/01/2022 e 26/01/2022 il RUP ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- c. con determina di aggiudicazione n. 010.22 del 11/02/2022 è stata approvata, in accoglimento della successiva proposta del RUP, la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'accordo quadro in favore di GLOBAL CORR SRL;
- d. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;
- e. l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti ex. art. 80 e 83 del Codice dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;
- f. in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.07 e della ulteriore normativa vigente in materia, è stato nuovamente richiesto, con procedura telematica, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) necessario ai fini della stipula del presente contratto e relativo all'impresa affidataria e che lo stesso, come da documentazione conservata in atti, risulta regolare;
- g. l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di appalto;
- h. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;
- i. la stipula del presente accordo quadro non obbliga la committente a concludere i contratti applicativi con l'esecutore, e, conseguentemente, ad affidare le relative prestazioni, trattandosi di contratto normativo che definisce la disciplina da applicare agli eventuali contratti applicativi nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prestazioni da fornire, le quantità, e, ove previste, ulteriori condizioni di espletamento della prestazione;
- j. l'esecutore conviene che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- k. l'esecutore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, con la sottoscrizione del relativo allegato, le clausole e condizioni ivi riportate;

- l. il presente contratto di accordo quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il progetto delle prestazioni, la *lex specialis* di gara, l'offerta economica e le risposte agli eventuali chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa nella versione aziendale "REV 02 del 30 maggio 2018, reperibili all'indirizzo www.silfi.it;
- d) dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- e) dalla specifica normativa di riferimento riportata al successivo articolo 12.

I singoli contratti applicativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma e dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di contraddittorietà apparente ed effettiva tra gli atti contrattuali si applicano i criteri di interpretazione di cui al Codice Civile e ove permanga, le previsioni saranno applicate e interpretate in funzione della migliore tutela dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento sul quale, sarà operata valutazione da parte della Stazione Appaltante sentiti il RUP e il DEC ove nominato.

SILFIspa provvederà a comunicare al Casellario informatico ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 Parti contraenti.

Le parti contraenti del Contratto sono la committente e l'esecutore. L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto e deve eseguirle integralmente.

La committente è SILFIspa, che agirà per il tramite del RUP e del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Art. 3 Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni.

La committente SILFIspa è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale.

L'esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in Pomezia (RM), Via Laurentina 157i, con i seguenti recapiti:

- telefono 06/86670308 - fax 06/86670308 - e-mail: info@globalcorr.it – PEC: globalcorr@pec.it.

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o (per i soggetti aventi sede in stati membri, tramite posta elettronica). Le variazioni non tempestivamente comunicate

dall'esecutore non avranno alcun rilievo per la committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'esecutore la mancata conoscenza della variazione.

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento presso la committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Antonio Pasqua, reperibile presso la sede legale della committente.

Art. 5 Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la committente.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione per il presente Contratto è il Sig. Enrico Piccini.

Art. 6 Responsabile del Contratto presso l'esecutore.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la committente, il legale rappresentante dell'esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale responsabile del Contratto presso esso stesso esecutore il proprio dipendente/procuratore/delegato signor Moreno Bruziches e lo delega ed autorizza ad agire in nome e per conto dell'esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- ricevere validamente i buoni d'ordine (contratti applicativi) e darvi seguito;
- ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla committente e darvi seguito;
- dirigere l'esecuzione del contratto;
- effettuare validamente comunicazioni alla committente;
- ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la committente ed ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'esecutore indica qui di seguito, riguardo al responsabile del contratto, i seguenti dati:

dati anagrafici: Moreno Bruziches

il recapito fax: 06/86670308

recapito telefonico: 06/86670308 - mobile 334/3334124

e-mail m.bruziches@globalcorr.it - PEC globalcorr@pec.it

Ove ricorrano giustificati motivi, SILFIspa ha diritto di esigere dall'esecutore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'esecutore, così come SILFIspa ha diritto a far allontanare dall'area di scarico il personale dell'esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a SILFIspa.

Art. 7 Oggetto del contratto di accordo quadro

Il presente Contratto di Accordo quadro, disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, detta le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi (buoni d'ordine) dell'Accordo quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di servizi (cfr. art. 3 comma 1 lettera ss.) del d.lgs. 50/2016).

Il Contratto è articolato in due parti: CONTRATTO BASE e OPZIONE a favore della committente.

Oggetto del CONTRATTO BASE sono prestazioni per le quali il presente Contratto e gli altri documenti di gara, integrati con l'offerta economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, stabiliscono già integralmente prestazioni richieste, prezzi unitari, corrispettivo complessivo stimato massimo.

Il Contratto base è eseguibile soltanto tramite contratti specifici applicativi dello stesso, nei limiti e secondo le previsioni di cui al presente Contratto.

L'oggetto principale del contratto base è il servizio di manutenzione straordinaria con verifica statico-strutturale delle torri faro a corona mobile o piattaforma fissa, facenti parte degli impianti di illuminazione pubblica installati sul territorio del Comune di Firenze, così come meglio specificato e dettagliato al successivo articolo 14.

Oggetto dell'eventuale OPZIONE a favore della stazione appaltante sono le prestazioni:

- di tipo a) SUPPLEMENTARI, per i quali il Contratto e gli altri documenti di gara, integrati con l'offerta economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono le prestazioni richieste, i prezzi unitari, i corrispettivi complessivi stimati massimi, fermo restando che anche rispetto a tutti tali contenuti la stazione appaltante potrà disporre variazioni in corso di esecuzione e determinare i nuovi relativi prezzi da applicare (con concordamento nuovi prezzi, nei termini e nei modi di legge e secondo le previsioni contrattuali);
- di tipo b) COMPLEMENTARI, per i quali il Contratto e gli altri documenti di gara, integrati con l'offerta economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono soltanto i corrispettivi complessivi stimati massimi ed i limiti entro i quali la stazione appaltante potrà indicare, in ragione del proprio fabbisogno effettivo, le ulteriori prestazioni e le modalità di esecuzione delle stesse e i relativi prezzi unitari.

Nell'ambito dell'OPZIONE dunque:

- per prestazioni SUPPLEMENTARI si intendono quelle di cui alla lettera a), aventi ad oggetto prestazioni uguali o equivalenti a quelli oggetto del Contratto base;
- per prestazioni COMPLEMENTARI si intendono quelle di cui alla lettera b), aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle oggetto del Contratto base.

Costituiscono oggetto dell'eventuale opzione anche le prestazioni di manutenzione straordinaria, non comprese in quelle indicate fra le prestazioni del contratto base, e meglio specificate al successivo articolo 16.

L'OPZIONE è prevista a favore della sola committente, la quale ne farà uso solo nei casi e nei limiti del proprio effettivo fabbisogno.

L'OPZIONE è già utilizzabile nel periodo di durata naturale del Contratto di Accordo quadro.

Art. 8 Durata e termini di efficacia del Contratto di Accordo Quadro

La DURATA del Contratto è stabilita in 24 MESI consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto (BASE + eventuale OPZIONE) dovranno essere completate nei predetti termini di durata, a condizione che non sia esaurito l'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del Codice, che costituisce causa di cessazione del Contratto alternativa al termine di durata (il Contratto verrà a cessare alternativamente nel momento in cui saranno: scaduti i termini di durata oppure consumato l'intero importo del corrispettivo contrattuale massimo).

Spirati i termini di durata indicati il Contratto di Accordo Quadro cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato.

In ragione della eventuale durata dell'efficacia del Contratto inferiore ai mesi previsti, l'esecutore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Art. 9 Corrispettivo contrattuale massimo

L'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO aggiudicato si compone di due parti distinte, l'una relativa al CONTRATTO BASE e l'altra relativa alla OPZIONE a favore della committente, ed è complessivamente pari a Euro **210.943,80** (duecentodiecimilanovecentoquarantatre/80), così ripartito:

Euro 143.943,75 contratto base

Euro 44.000,00 eventuale opzione a favore della Committente

Gli oneri sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stati valutati e sono pari a euro **23.000,00** (zero/00).

Gli oneri per la sicurezza diretti, ossia propri delle attività dell'impresa, sono stati valutati dall'Esecutore nella valutazione esplicitata in offerta per ogni singola lavorazione.

Il corrispettivo contrattuale massimo del presente Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la committente potrà sostenere.

Ferma la possibilità per SILFIspa di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

Il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle prestazioni che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole prestazioni eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a prestazioni che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;

La committente non assume obblighi circa prestazioni minime da ordinare, e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di Accordo quadro;

Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remunerativo delle prestazioni e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni affidate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contratto e l'offerta economica dell'esecutore.

SILFIspa, nel periodo di efficacia del presente contratto di accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto corrispettivo contrattuale massimo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, SILFIspa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto valore complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Prezzi unitari da applicare alle prestazioni

I PREZZI UNITARI delle prestazioni, come risultanti dall'applicazione dei ribassi offerti sui prezzi a base d'asta, saranno applicati alle prestazioni richieste ed indicate nei contratti applicativi.

Per l'esecuzione di eventuali servizi SUPPLEMENTARI ovvero analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto, ne determinerà, anche facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti al momento della determinazione del nuovo prezzo, l'incremento o la riduzione in ragione delle lavorazioni che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di realizzazione, qualità ed utilità. Il prezzo determinato dalla committente sarà imposto all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga motivato rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo motivato rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

Per l'esecuzione di eventuali servizi COMPLEMENTARI ovvero diversi da quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto: dei prezzi regionali di riferimento, dei prezzi di mercato e dei prezzi di listino per la tipologia di prestazione scelta e della percentuale media di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione. La committente imporrà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

Art. 11 Revisione prezzi

I prezzi indicati nell'offerta, come risultanti dall'applicazione dei ribassi offerti sui prezzi a base d'asta, saranno applicati alle prestazioni richieste ed indicate nei contratti applicativi e saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto avendo l'affidatario concordemente valutato che gli stessi siano da ritenersi adeguatamente

remunerativi anche in relazione alle prescrizioni ed agli oneri di cui al presente contratto ed in espressa deroga all'art. 1664 del C.C.

Art. 12 Normativa specifica di riferimento

Si applicano al presente accordo in quanto compatibili le seguenti norme:

DOCUMENTO	TITOLO/DESCRIZIONE
Direttiva 2006/42/CE del 17/05/2006	Nuova Direttiva Macchine
D. Lgs. 17/01/2010	Recepimento ed attuazione direttiva 2006/42/CE
D. Lgs. 81/2008	Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.
D.M. 17/01/2018	Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
CNR UNI 10011/88	Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione
UNI EN ISO 9001/2015	Sistemi di gestione per la qualità
UNI 11479:2020	Prove non distruttive - Tecniche di indagine diagnostiche sullo stato di conservazione di pali di acciaio per illuminazione e i semafori
UNI EN ISO 11666:2011	Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Livelli di accettabilità
UNI EN ISO 23279:2010	Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Caratterizzazione delle indicazioni nelle saldature
UNI EN ISO 17640:2011	Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Tecniche di controllo, livelli di prova e valutazione
UNI EN ISO 17638:2010	Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con particelle magnetiche
UNI EN ISO 23278:2010	Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con particelle magnetiche delle saldature - Livelli di accettabilità
UNI EN ISO 9712:2012	Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
DPR 462/01	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi e ss.mm.ii. Testo consolidato 2020
D.M. 37/08	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Art. 13 Quantità, tempi, tipologia torri faro e sedi di installazione

13.1 Quantità stimata

La quantità stimata e non vincolante per SILFIspa, delle torri faro oggetto del contratto base è pari a 44 sostegni di altezza superiore a 15 metri, così suddivisi:

- 22 torri faro a corona mobile
- 22 torri faro di tipo fisso

Fanno parte del secondo gruppo anche torri faro con corona mobile aventi le parti mobili bloccate, per le quali gli interventi di manutenzione ai corpi illuminanti vengono eseguiti da parte del gestore SILFIspa con l'impiego di auto piattaforme come per le strutture fisse. Agli effetti della presente specifica tali torri faro sono di fatto assimilate alle torri faro di tipo fisso.

13.2 Tempi

A titolo indicativo e non vincolante per SILFIspa, il numero **stimato** delle prestazioni, da eseguire entro i primi **9 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto**, è pari a:

- 9 torri faro a corona mobile;
- 9 torri faro di tipo fisso.

Le restanti ulteriori prestazioni, fino a concorrenza del corrispettivo massimo contrattuale, dovranno essere effettuate entro il termine di durata del contratto (24 mesi) e saranno oggetto di specifici buoni d'ordine.

I quantitativi e termini STIMATI di cui sopra NON hanno alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro quantitativi e termini diversi, ma costituiscono parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto dei predetti quantitativi e termini stimati, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e sopra indicati. L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine.

L'elenco delle prestazioni da eseguire fornite con i Buoni d'Ordine potranno subire variazioni in corso d'opera in funzione delle esigenze del servizio di pubblica illuminazione e semafori. In ogni caso la modifica dell'elenco non darà motivo all'esecutore di richiedere proroga dei termini indicati nei buoni d'ordine. Qualora vi siano però oggettive difficoltà relative ad esempio alla particolare ubicazione dei sostegni o derivanti da altre situazioni impreviste e caratterizzate da eventuali cantieri in corso in città, potranno essere concordati termini di esecuzione diversi per i singoli pali che dovranno risultare comunque da un verbale specifico.

Tutte le attività affidate dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e secondo quanto disposto dal responsabile dell'esecuzione del contratto e dai documenti richiamati dal presente Contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.

13.3 Tipologia

Di seguito si riportano elencate schematicamente per categoria le varie tipologie di torri distinguibili.

- Torri faro fisse con struttura metallica a sezione poligonale o circolare, composte da più fusti a sezione decrescente flangiati o innestati uno nell'altro, dotate o meno di scalette, terrazzini di riposo e/o terrazzino di testa.
- Torri faro a corona mobile con struttura metallica a sezione poligonale, composte da più fusti a sezione decrescente innestati uno nell'altro.

Le torri faro possono essere ancorate alla fondazione in cemento armato mediante infissione diretta del fusto nel plinto di fondazione, per una profondità indicativa fino a 2,50m, o in alternativa con fusto base solidale al plinto di fondazione per mezzo di tirafondi.



Figura 3 – Torre faro di tipo fisso senza accessori di salita o stazionamento (con fusto infisso o tirafondi alla base)



Figura 4 – Torre faro con corona mobile (con fusto infisso o tirafondi alla base)




Figura 5 – Torre faro di tipo fisso con scalette, terrazzino di riposo e di testa (con fusto infisso o tirafondi alla base)

13.4 Sedi di installazione

Le torri faro oggetto delle prestazioni richieste sono collocate sul territorio del Comune di Firenze, nelle località descritte nella seguente tabella unitamente al relativo tipo (torre fissa o corona mobile) e altezza.

RIF.	INDIRIZZO	COORDINATE GPS (LATITUDINE LONGITUDINE GD, WGS 84)	TIPO (TF=Fissa CM=Cor. Mobile)	ALTEZZA (m)
T022	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77766935 11.24882575	TF	15
T023	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77746335 11.24859275	TF	15
T024	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77715036 11.24865676	TF	15
T025	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77690636 11.24875575	TF	15
T044	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77562309 11.24749092	TF	17
T045	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77547057 11.24799349	TF	17
T046	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77583031 11.24833949	TF	17
T047	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77545653 11.24849204	TF	17
T048	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77567514 11.24880585	TF	17
T049	Piazza della Stazione (Zona 0)	43.77601866 11.24908279	TF	17
T041	Ponte a San Niccolò (Zona 0)	43.76543463 11.27100158	TF	30
T001	Ponte a San Niccolò (Zona C)	43.7642323 11.27076269	TF	30
T006	Ponte a Varlungo (Zona C)	43.76279481 11.30341065	CM	40
T011	Ponte a Varlungo (Zona D)	43.76499114 11.30456768	CM	35
T012	Ponte a Varlungo (Zona D)	43.76510518 11.30393603	CM	35
T013	Ponte a Varlungo (Zona D)	43.76413812 11.30418346	CM	40
T002	Ponte Giovanni da Verrazzano (Zona C)	43.76418508 11.28136987	TF	22
T003	Ponte Giovanni da Verrazzano (Zona C)	43.76552042 11.2815137	TF	22
T004	Ponte Giovanni da Verrazzano (Zona C)	43.76557659 11.28209371	TF	22

RIF.	INDIRIZZO	COORDINATE GPS (LATITUDINE LONGITUDINE GD, WGS 84)	TIPO (TF=Fissa CM=Cor. Mobile)	ALTEZZA (m)
T005	Ponte Giovanni da Verrazzano (Zona C)	43.7642674 11.2818949	TF	22
T042	Via Caduti di Nassiriya (Zona 0)	43.78329866 11.24529886	CM	25
T043	Via Caduti di Nassiriya (Zona 0)	43.78287385 11.24541184	CM	25
T014	Via Curzio Malaparte (Zona G)	43.79886858 11.16939429	CM	25
T030	Via dell'Argin Grosso (Zona A)	43.78460068 11.18935907	CM	30
T010	Via Sestese (Zona F)	43.81202101 11.23026814	TF	30
T009	Via Sestese (Zona F)	43.81300302 11.22937933	TF	30
T021	Via Valfonda (Zona 0)	43.77788634 11.24910321	TF	15
T026	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.78659635 11.19366596	CM	30
T027	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.78706107 11.19404146	CM	30
T028	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.78756209 11.19441159	CM	30
T029	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.78800598 11.19473849	CM	30
T031	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.78147071 11.18573746	CM	30
T032	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.78076051 11.18705073	CM	30
T033	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.77362138 11.18623304	CM	30
T034	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.77272659 11.18528858	CM	30
T035	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.7724109 11.18675104	CM	30
T036	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.77124349 11.18743801	CM	30
T038	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.77000828 11.18792182	CM	30
T039	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.7702942 11.18650932	CM	30
T040	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona A)	43.77145751 11.18566174	CM	30
T017	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona G)	43.79406115 11.20028821	TF	38
T018	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona G)	43.7947804 11.19952949	TF	40
T019	Viadotto del Ponte all'Indiano (Zona G)	43.79383803 11.19856629	TF	38
T008	Viale Luigi Gori (Zona G)	43.79874598 11.2041052	CM	24

Art. 14 Modalità di esecuzione delle prestazioni, classificazione, documentazione tecnica

L'esecutore dovrà, previa richiesta delle ordinanze di limitazione del traffico e richieste di occupazione del suolo pubblico, eseguire le prestazioni di seguito descritte:

A. Acquisizione ed integrazione della documentazione esistente

SILFIspa consegnerà all'esecutore copia di tutta la documentazione in proprio possesso relativa alle torri faro oggetto del presente contratto.

Tale documentazione a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà essere costituita da:

- manuale di installazione, di uso e manutenzione del produttore
- progetto strutturale delle fondazioni in cemento armato e delle strutture in acciaio
- fogli tecnici dei corpi illuminanti installati
- disegni tecnici delle torri faro

- documentazione relativa ai paranchi elettrici;
- progetto dell'impianto elettrico e relative dichiarazioni di conformità.

Una volta acquisita da SILFIspa la documentazione esistente, l'esecutore dovrà verificare la completezza della stessa e, ove non sufficiente ed esaustiva, **dovrà provvedere** al suo aggiornamento nonché alla sua integrazione, mediante redazione e/o recupero, anche presso eventuali enti terzi (ad. es. genio civile o archivi comunali), dei documenti eventualmente mancanti e necessari secondo le normative e le leggi applicabili, per la corretta esercibilità delle torri faro. Il costo di tale attività è stato stimato dalla stazione appaltante ed incluso nei prezzi a base d'asta. SILFIspa si riserva comunque, nel caso in cui il recupero della documentazione risulti particolarmente difficoltoso ed oneroso, di corrispondere un importo aggiuntivo all'esecutore detraendolo dalle somme disponibili in opzione a favore della stazione appaltante.

B. Verifiche strutturali della parte fuori terra delle torri faro ad infissione o con tirafondi

Per la corretta verifica della parte strutturale **fuori terra** delle torri faro **ad infissione o con tirafondi** l'esecutore dovrà eseguire tutte, nessuna esclusa, le seguenti operazioni:

- Controllo finalizzato ad accertare lo stato generale di conservazione del sostegno: esame visivo generale della superficie esterna lungo tutta l'altezza del sostegno circa l'integrità delle strutture; da eseguirsi con l'impiego di auto piattaforma o drone; segnalazione di eventuali anomalie riscontrate sulla superficie metallica e verifica dello stato di protezione della guaina alla base (se presente) e quanto altro rilevabile
- Esame visivo della superficie interna verso il basso (sezione di incastro) attraverso il portello di ispezione; da eseguirsi mediante analisi endoscopica per valutare il livello ed il tipo di corrosione e l'eventuale presenza di acqua di ristagno
- Misura della velocità di corrosione e mappatura dei potenziali di corrosione alla base del sostegno attraverso una serie di misure lungo la circonferenza, in modo da stabilire lo stato di degrado della sezione di incastro e quindi il consumo di materiale ed il relativo spessore; l'indagine dovrà fornire indicazioni sulla tendenza alla corrosione
- Esame spessimetrico della lamiera lungo tutta l'altezza del fusto nelle aree più critiche, con restituzione dei valori degli spessori in almeno 1 punto della sezione ogni 2 metri di altezza; da eseguirsi con spessimetro ad ultrasuoni
- Controllo della integrità delle saldature: esecuzione di controlli non distruttivi per la ricerca di eventuali difetti nelle saldature di testa, lungo le saldature longitudinali (fusto), nei giunti flangiati (dove presenti), utilizzando metodi UT (ultrasuoni), VT (visual testing), MT (particelle magnetiche)
- Verifica dei giunti flangiati mediante controlli non distruttivi; controllo della bulloneria e del suo corretto serraggio con chiave dinamometrica
- Controllo dello stato di verniciatura/zincatura – misurazione degli spessori residui di zincatura
- Esecuzione di trattamento alla base con pulizia delle parti, verniciatura e applicazione di prodotti di conversione della ruggine sulle parti colpite, applicazione di guaina bituminosa termo restringente o altro sistema di protezione.

C. Verifiche strutturali della parte entro terra (fondazioni) delle torri faro ad infissione

Per la corretta verifica della parte strutturale **entro terra** (fondazioni) delle **torri faro ad infissione** l'esecutore dovrà eseguire tutte, nessuna esclusa, le seguenti operazioni:

- Preparazione delle torri per la verifica statica con rimozione del terreno e della pavimentazione che coprono la base della torre in modo da rendere visibile il collarino in calcestruzzo in corrispondenza dell'innesto con il plinto di fondazione;
- Verifica dello stato conservativo del calcestruzzo (caratteristiche meccaniche e geometriche) alla base del plinto individuando eventuali fenomeni di degrado/danneggiamento dello stesso, eventualmente con piccolo scavo alla base per accesso alla quota più alta della fondazione;
- Demolizione del collarino in calcestruzzo alla base della torre in corrispondenza dell'innesto del plinto di fondazione;

- Ripulitura del fusto dalla ruggine e dalle impurità all'incastro con spazzola di ferro meccanica o manuale; applicazione di prodotti di conversione della ruggine sulle parti colpite;
- Prelievo di carota di calcestruzzo per una lunghezza non inferiore a 400mm e successivo ripristino;
- Al termine del controllo successivo ripristino della pavimentazione e/o del collare cementizio con malta espansiva tipo Emaco;
- Ricerca delle barre di armatura del plinto per mezzo di prova pacometrica o altro metodo di indagine adeguato allo scopo e verifica del loro stato conservativo (caratteristiche meccaniche e geometriche);
- Verifica dello stato conservativo dei sistemi di ancoraggio del fusto alle fondazioni ed alla individuazione di eventuali ammaloramenti.
- Esecuzione di prove sul calcestruzzo (prova di schiacciamento presso laboratorio autorizzato);
- Esecuzione di indagini video-endoscopiche sui plinti mediante realizzazione di un foro di profondità minima 300mm con determinazione della profondità di carbonatazione nel calcestruzzo per verifica visiva sulla qualità e tipologia dei materiali costituenti i plinti;
- Esecuzione di trattamento alla base con pulizia delle parti, verniciatura e applicazione di prodotti di conversione della ruggine sulle parti colpite, applicazione di guaina bituminosa termo restringente o altro sistema di protezione.

D. Verifiche strutturali della parte entro terra (fondazioni) delle torri faro con tirafondi

Per la corretta verifica della parte strutturale **entro terra** (fondazioni) delle **torri faro con tirafondi** l'esecutore dovrà eseguire tutte, nessuna esclusa, le seguenti operazioni:

- Preparazione delle torri per la verifica statica con rimozione eventuale cordolo in cls fino al filo della flangia stessa in modo da effettuare l'indagine magnetica su tutta la saldatura di base;
- Verifica dello stato conservativo del calcestruzzo (caratteristiche meccaniche e geometriche) alla base del plinto individuando eventuali fenomeni di degrado/danneggiamento dello stesso, eventualmente con piccolo scavo alla base per accesso alla quota più alta della fondazione;
- Pulizia della saldatura tra fusto e flangia di base mediante asportazione meccanica se necessario di ruggine o altre impurità presenti;
- Pulitura dei tirafondi per indicativamente 5cm verso il plinto;
- Controllo della integrità delle saldature: esecuzione di controlli non distruttivi per la ricerca di eventuali difetti nelle saldature, utilizzando metodi UT (ultrasuoni), VT (visual testing), MT (particelle magnetiche);
- Verifica dei giunti flangiati con controllo della bulloneria e del suo corretto serraggio con chiave dinamometrica;
- Verifica visiva e con metodo UT dello stato di integrità dei tirafondi;
- Esecuzione di trattamento alla base con pulizia delle parti, verniciatura e applicazione di prodotti di conversione della ruggine sulle parti colpite;
- Al termine del controllo successivo ripristino dell'eventuale collare cementizio con malta espansiva tipo Emaco;
- Prelievo di carota di calcestruzzo per una lunghezza non inferiore a 400mm e successivo ripristino;
- Ricerca/misurazione delle barre di armatura del plinto per mezzo di prova pacometrica o altro metodo di indagine adeguato allo scopo;
- Esecuzione di prove sul calcestruzzo (prova di schiacciamento presso laboratorio autorizzato);
- Esecuzione di indagini video-endoscopiche sui plinti mediante realizzazione di un foro di profondità minima 300mm con determinazione della profondità di carbonatazione nel calcestruzzo per verifica visiva sulla qualità e tipologia dei materiali costituenti i plinti;

E. Verifiche elettro-meccaniche delle torri faro ad infissione o con tirafondi

Per la corretta verifica elettro-meccanica delle torri faro ad infissione o con tirafondi l'esecutore dovrà eseguire tutte le seguenti operazioni:

- Controllo portelle di chiusura e dispositivi di sicurezza (es. presenza e funzionalità di lucchetti, ecc.);
- Controllo elettromeccanico delle prese CEE 17;
- Controllo, per le sole corone mobili, della presenza e dello stato conservativo dei dispositivi di sicurezza all'interno dello stelo, in particolare del cilindro di distribuzione, della catena di sicurezza e delle relative staffe di aggancio allo stelo;
- Controllo, per le sole corone mobili, del fissaggio dei cavi di acciaio, cavi elettrici e loro corretto posizionamento all'interno dello stelo;
- Controllo, per le sole corone mobili, del corretto funzionamento del sistema di movimentazione e di aggancio/sgancio della corona mobile;
- Verifica, per le sole corone mobili, dello stato conservativo del sistema di aggancio/sgancio della corona mobile; pulizia, lubrificazione e ingrassaggio se necessario;
- Controllo, per le sole corone mobili, del corretto funzionamento del dispositivo di finecorsa sulla testata di trascinamento;
- Controllo dello stato conservativo e della funzionalità della cupola se presente;
- Controllo dello stato conservativo della bulloneria e del suo corretto serraggio con chiave dinamometrica nonché del corretto fissaggio di tutti gli elementi meccanici;
- Controllo della corretta distribuzione dei pesi e del loro bilanciamento;
- Controllo, per le sole corone mobili, dello stato di usura del sistema di trascinamento e scorrimento di funi e cavi elettrici e relativi attacchi; pulizia, lubrificazione e ingrassaggio di boccole, bronzine e/o carrucole se necessario;
- Controllo, per le sole corone mobili, dello stato di usura di perni e forcelle di centraggio;
- Controllo della perfetta verticalità del fusto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con stazione di rilevamento ottica;
- Controllo degli accessori esterni del fusto dove presenti (scale, centine, piattaforme porta proiettori, terrazzini di riposo, etc.);
- Controllo, per le sole corone mobili, del paranco elettrico (integrato o carrellato);
- Controllo dello stato conservativo delle cassette di derivazione, gruppi di accensione e del loro corretto grado di protezione IP;
- Controllo, per le sole corone mobili, delle funzionalità di tutti i componenti elettrici (quadro comando, contattori di reverse, ecc.);
- Controllo dello stato conservativo del cavo autoportante di alimentazione e degli altri cablaggi elettrici;
- Controllo e verifica del collegamento di messa a terra del fusto e di tutti i componenti che richiedono tale collegamento;
- Controllo dei rullini di scorrimento dei cavi e funi con eventuale lubrificazione;
- Prova di accensione e funzionamento;

L'esecutore dovrà inoltre, a sua cura e spese in quanto già inclusi nei prezzi a base d'asta e nell'offerta dell'esecutore, eseguire i seguenti interventi di sostituzione, comprensivi della fornitura di componenti di ricambio originali e/o altri materiali necessari e/o obbligatori:

- ✓ Sostituzione dei cavi di acciaio per la movimentazione della corona;
- ✓ Sostituzione dei morsetti a cavallotto, occhioli di fissaggio, redances e pernotti;
- ✓ Sostituzione della catena di movimentazione del paranco elettrico, dotata di certificato CE e della documentazione prevista dalla Nuova direttiva macchine compreso libretto di controllo.

Tutti i componenti e i materiali sostituiti dovranno essere di qualità pari o superiore a quella prevista dal produttore e rispondenti alle normative vigenti.

14.1 Classificazione

Al termine delle attività di manutenzione sulle torri faro l'esecutore dovrà aggiornare o integrare, laddove fosse necessario, la loro classificazione in base ad altezza, anno di costruzione, nome del fabbricante, tipologia di fusto (circolare o poligonale), tipo di ancoraggio alla base (infissa o con tira-fondi) ed al numero e tipologia di fari presenti sulla corona. Tali informazioni dovranno essere consegnate alla committente in formato cartaceo ed elettronico (compatibile Excel).

14.2 Documentazione tecnica

Al termine delle attività di manutenzione sulle torri faro l'esecutore **dovrà consegnare** i seguenti documenti:

1. Verbale di Intervento redatto singolarmente per ciascuna torre faro, sul quale saranno riportati almeno le seguenti informazioni: data dell'intervento, estremi della torre faro con ubicazione, elenco dei lavori eseguiti, esito delle operazioni di verifica, eventuali osservazioni rilevate durante l'intervento stesso;
2. Relazione tecnica comprendente tutti gli elaborati strumentali e i risultati delle indagini eseguite sugli acciai fuori terra, sui plinti e sui sistemi di ancoraggio;
3. **Certificato di idoneità statica (CIS)** della torre faro, redatto ai sensi del D.M. 17/01/2018, che dovrà comprendere sia le strutture in acciaio fuori terra (fusto della torre) sia le strutture di fondazione (plinto o altro) nonché il sistema di vincolo torre-fondazione per le tipologie flangiate; **Nel caso in cui, effettuate tutte le operazioni di verifica e controllo delle torri faro, l'esecutore non ritenga possibile il rilascio del presente Certificato di Idoneità statica, questi dovrà presentare alla committente un'apposita e dettagliata relazione contenente le motivazioni che non consentono il rilascio del certificato richiesto e, ove possibile, l'elenco degli interventi, non già inclusi nei prezzi a base d'asta, proposti e necessari al fine del rilascio di tale documento. In tal caso SILFIspa si riserva di procedere come indicato al successivo articolo 16. Nel caso in cui il rilascio del certificato non fosse possibile neanche con gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di cui al predetto articolo 16, la committente prenderà atto di quanto indicato e gli interventi effettuati saranno comunque inseriti come effettuati nello stato di avanzamento delle prestazioni.**
Il rilascio del Certificato di Idoneità Statica (CIS) dovrà obbligatoriamente essere firmato da ingegnere/strutturista con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'albo di appartenenza. L'ingegnere/strutturista che dovrà rilasciare i CIS dovrà inoltre essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza, negli ultimi 5 anni, nel rilascio di certificazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente procedura (torri faro o similari), nonché, ove non facente parte dell'organico dell'esecutore, di autonoma polizza assicurativa come meglio specificato al successivo articolo 30 del presente contratto. Nel caso in cui il CIS sia rilasciato da professionista esterno, tale documento dovrà essere comunque sottoscritto anche dall'impresa esecutrice.
4. Documento di riscontro sullo stato conservativo delle torri faro, nel quale a seconda dello stato riscontrato si evidenzia il programma tecnico strutturale programmato degli interventi/controlli da effettuarsi negli anni futuri propedeutici alla conferma/rinnovo del certificato di idoneità statica;
5. **Dichiarazione di Rispondenza (D.I.R.I.)** alla regola dell'arte per interventi relativi all'attività di installazione/manutenzione straordinaria degli impianti elettrici;
6. Documentazione secondo Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, comprensiva di registro di controllo (sul quale apportare verifiche e controlli futuri), per torri faro a corona mobile e paranchi di movimentazione delle torri faro a corona mobile;
7. Documentazione redatta secondo linee guida INAIL per eventuale comunicazione all'INAIL (a cura della committente) della messa in servizio del paranco di movimentazione della corona mobile.
8. Quanto indicato al successivo articolo 30.

Art. 15 Ulteriori indicazioni operative

Successivamente alla stipula del contratto l'esecutore verrà convocato per la formalizzazione, tramite apposito verbale redatto in duplice copia, dell'avvio del servizio.

Nel corso della suddetta convocazione si procederà inoltre:

- alla definizione ed integrazione dei documenti relativi alla sicurezza;
- a fornire maggiori dettagli circa la documentazione necessaria per la gestione delle contabilità (SAP – STATO AVANZAMENTO PRESTAZIONI d'ora in poi SAP e redazione degli stessi) e per la verifica delle attività svolte;

L'esecutore sarà tenuto all'esecuzione di tutte le opere provvisoriale comunque necessarie anche se non menzionate ed eventualmente derivanti da diverse disposizioni impartite dai funzionari tecnici comunali, occorrenti per condurre ed eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte ed in condizioni di sicurezza ed al rispetto di tutti i vincoli di movimentazione dei mezzi e delle persone imposti dall'avanzamento produttivo del cantiere ed al rispetto della legislazione antinfortunistica.

Al fine di consentire a SILFIspa di poter coordinare le lavorazioni previste giornalmente sugli impianti in gestione e procedere ove necessario con l'eventuale spegnimento degli impianti, l'esecutore si impegna a comunicare, entro le ore 16:00 del primo giorno lavorativo utile (escluso sabato domenica e festivi) precedente a quello previsto di esecuzione delle prestazioni, alla sala radio di SILFIspa, l'elenco delle torri faro presso le quali prevede di effettuare le lavorazioni ed i relativi orari di intervento.

L'esecutore si impegna inoltre, al verificarsi di situazioni sugli impianti gestiti da SILFIspa tali che per la loro particolare localizzazione, in relazione anche a specifiche condizioni di sicurezza ed ambientali possano provocare intralci, pericolo e gravi disservizi all'utenza, **a garantire che gli interventi saranno eseguiti anche in giorni quali sabato, domenica e orario festivo.** Verranno riconosciute in tal caso le maggiorazioni di legge.

15.1 Controlli di cantiere

Allo scopo di controllare il corretto svolgimento delle attività, SILFIspa si riserva di effettuare controlli sistematici a campione documentati da appositi verbali da allegare alla documentazione occorrente per redigere i SAP.

15.2 Rispetto delle norme in materia di codice della strada e segnaletica di cantiere

Inoltre tenuto conto che le lavorazioni potranno essere eseguite in presenza di traffico veicolare e ciclopeditone, l'esecutore sarà tenuto ad osservare le vigenti norme in materia di codice della strada e segnaletica di cantiere, tali norme dovranno far parte ed essere richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per le prestazioni da eseguire, a salvaguardia del proprio personale e dell'utenza stradale, e qualora la direzione Mobilità del Comune di Firenze ritenesse di dover impartire prescrizioni ulteriori connesse ai luoghi specifici, ad integrazione delle suddette norme, l'esecutore adeguerà il proprio Piano della Sicurezza alle ulteriori prescrizioni senza eccepire oneri aggiuntivi per tale adeguamento.

Gli oneri che derivano da queste particolari condizioni per tutta la durata delle attività, posa in opera e rimozione segnaletica, saranno rendicontate separatamente come oneri speciali sicurezza.

Il materiale di segnaletica stradale di cantiere occorrente dovrà comunque sempre essere fornito dall'esecutore.

Nel caso venissero riscontrate carenze o deficienze per cattiva esecuzione, è fatto obbligo all'esecutore di provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto contestato nel minor tempo possibile.

Nel caso di condizioni di grave e immediato pericolo, SILFIspa si riserva di far intervenire le forze dell'ordine a ciò preposte. Le spese sostenute saranno a carico dell'esecutore e saranno detratte dai SAP corrispondenti.

L'esecutore dovrà disporre di personale, mezzi d'opera e strutture tecniche organizzate necessarie ed adeguate alle attività da svolgere ed oggetto del presente affidamento.

Le attrezzature impiegate dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalle normative in materia e prima di iniziare le prestazioni dovrà essere documentato il collaudo delle macchine operatrici per le quale è fatto obbligo di verifica.

Inoltre è fatto obbligo all'esecutore di attrezzarsi con mezzi di comunicazione (radio o cellulari) affinché il proprio personale possa essere contattato dai tecnici della SILFIspa in ogni momento durante la fase di esecuzione delle prestazioni.

L'esecutore è responsabile per danni derivanti da imperizia, incuria o non perfetto svolgimento delle prestazioni.

15.3 Autorizzazioni, licenze e permessi

Sono a carico dell'esecutore ogni onere e spesa inerente eventuali autorizzazioni e permessi per accesso area di intervento, occupazione suolo pubblico ed ogni altro onere connesso.

15.4 Gestione rifiuti

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'esecutore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere, a proprie spese, alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

Nel caso in cui l'esecutore provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta, trasporto e recupero/smaltimento – ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, **e produrre, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.**

Parimenti, qualora l'esecutore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente, al Committente, eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione. Nel caso in cui tale attività sia qualificabile come subappalto risultano applicabili tutte le norme dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

SILFIspa pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa sui rifiuti, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la loro corretta gestione che gravano sull'esecutore.

E' fatto obbligo all'esecutore di consentire l'attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica dei F.I.R.

Entro 90 gg dalla data di conferimento del rifiuto l'esecutore dovrà provvedere a fornire la 4° copia relativa all'avvenuto smaltimento dello stesso.

Tutti gli oneri connessi al conferimento del materiale a soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti si intendono compresi nei prezzi contrattuali.

Art. 16 Interventi di manutenzione straordinaria non compresi nel contratto base e oggetto dell'eventuale opzione a favore della stazione appaltante

Qualora, in sede di esecuzione delle prestazioni previste nel contratto base, emergesse la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli già previsti, quali ad esempio: sostituzione di organi meccanici di movimentazione delle corone mobili, oppure interventi di messa in sicurezza di terrazzini o scalette o altro, la committente si riserva di attivare l'opzione contrattuale.

In tal caso l'esecutore dovrà descrivere, in apposita relazione, gli interventi di ripristino proposti e le tempistiche necessarie ed allegare alla stessa la documentazione fotografica, una stima dei costi previsti ed eventuali preventivi inerenti i materiali necessari.

La committente procederà quindi ad una analisi dei prezzi stimati per l'intervento secondo quanto stabilito al precedente articolo 10 per le prestazioni complementari.

Successivamente alla determinazione del nuovo prezzo l'esecutore dovrà procedere nei tempi indicati in apposito buono d'ordine alla realizzazione degli interventi indicati.

Al termine dell'intervento di manutenzione l'esecutore dovrà proseguire con le attività previste dal contratto base al fine del rilascio della documentazione di cui al precedente articolo 12.6.

Art. 17 Obblighi generali e specifici dell'esecutore.

L'esecutore assume verso SILFIspa tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini che SILFIspa potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro /ordini.

L'esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata del contratto di Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da SILFIspa ed a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di SILFIspa) termini essenziali ed inderogabili. La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme ed immutate tra le parti fino a quando non risultino

modificate con atto scritto e sottoscritto dalla committente.

Art. 18 Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di SILFIspa, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore, a richiesta della committente, è tenuto a comunicare a richiesta di SILFIspa i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della prestazione.

A richiesta della committente, prima della stipula del presente contratto di Accordo quadro e anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale Buono d'ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a SILFIspa tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da SILFIspa secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni del contratto di Accordo quadro e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso SILFIspa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

Art. 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 20 Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini e nei luoghi indicati dalla committente, direttamente dall'esecutore che sottoscrive il presente Contratto. L'esecuzione nei luoghi e nei termini indicati costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. L'esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della prestazione, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 21 Subappalto e avvalimento.

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al d.lgs. 50/2016.

La committente, ove sia stata richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti ed a tracciare la filiera di produzione e consegna dei beni forniti. L'esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

Art. 22 Contabilità a misura.

L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo (buono d'ordine) sarà contabilizzato "a misura" moltiplicando le prestazioni fornite per i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara.

Si intendono concluse e contabilizzabili soltanto le prestazioni effettuate completamente, a perfetta regola d'arte e accompagnate dal rilascio del certificato di idoneità statica e dell'altra documentazione richiesta.

L'esecutore è tenuto a fornire a SILFIspa, entro il giorno 5 del mese successivo, una rendicontazione delle prestazioni effettuate nel mese precedente.

Il direttore dell'esecuzione redigerà, in contraddittorio con l'esecutore stesso, i libretti di misura da sottoporre all'approvazione e accettazione del RUP.

Al raggiungimento di un importo netto di prestazioni regolarmente richieste ed effettuate **pari ad almeno Euro 10.000,00 (diecimila/00)**, il DEC procederà alla redazione dello stato di avanzamento delle prestazioni (SAP) che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi risultanti dai libretti.

Lo stato di avanzamento prestazioni sarà sottoposto a verifica ed approvazione del R.U.P. che dovrà approvarlo o respingerlo entro i successivi 15 giorni.

In caso di esito positivo il RUP procederà all'emissione del certificato per il pagamento.

Art. 23 Presupposti per la fatturazione.

Solo successivamente all'emissione del certificato di pagamento l'esecutore sarà autorizzato ad emettere la relativa fattura elettronica, fermo quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016.

Si ricorda che la legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato. A partire dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le regole tecniche fissate dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture trasmesse con modalità differenti non saranno considerate fiscalmente valide e si intenderanno pertanto non emesse. Ai fini di consentire di ottemperare all'obbligo sopra descritto, si riporta il Codice Destinatario di SILFIspa rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI): **ECXRW8N**

Art. 24 Ritenute ex. art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di SILFIspa del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 25 Pagamenti

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a **sessanta giorni** data fattura fine mese, previa acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità contributiva dell'esecutore e previa verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973/602 e ss.mm.ii.

SILFIspa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In nessun caso i pagamenti potranno essere considerati come accettazione del servizio prestato, né di materiali difettosi o come liberazione delle responsabilità dell'impresa esecutrice derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.) riportato nel presente contratto.

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'esecutore è tenuto a comunicare a SILFIspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo.

La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, L'esecutore, si impegna ad inviare a SILFIspa copia dei contratti instaurati tra L'esecutore stesso e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFIspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dall'esecutore.

Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG comunicato, dovrà essere tassativamente riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento: se RIBA, indicato tassativamente dall'esecutore nel campo disponibile di testo; se B/B, direttamente da SILFIspa al momento del pagamento della fattura nel campo "causale".

Si informa comunque che nelle fatture emesse dall'esecutore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- l'indicazione del suddetto conto dedicato;
- il CIG da noi comunicato, numero che sarà a sua volta da noi riportato, al momento del pagamento della fattura stessa, sul bonifico bancario come sopra indicato.

Art. 27 Split payment

L'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha esteso l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, così detto "Split Payment", anche a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, alle società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e alle società quotate in borsa inserite nell'indice FTSE della Borsa Italiana.

La scrivente società, avente natura giuridica di società per azioni a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, rientra nel campo di applicazione del provvedimento così detto "*Split Payment*".

Pertanto le fatture emesse nei confronti della scrivente dovranno riportare la seguente dicitura: "Fattura emessa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Scissione dei pagamenti"

SILFI spa sarà tenuta a versare all'Erario l'IVA indicata dai fornitori e a pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.

Si rinvia per il resto a quanto indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

Art. 28 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Esecutore ha depositato idonea garanzia n. **633.071.0000909346** rilasciata da Vittoria Assicurazioni Spa dell'importo di € **21.094,38**, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di SILFIspa.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SILFIspa, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'esecutore. In caso di inadempimento a tale obbligo, SILFIspa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

SILFIspa ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

Art. 29 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di Manleva

L'esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore quanto di SILFIspa e/o di terzi.

Inoltre, l'esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne SILFIspa da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'esecutore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile R.C. con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a SILFIspa, al personale di SILFIspa ovvero a terzi o a cose di terzi (RCVT), da dipendenti dell'esecutore nell'espletamento dell'attività **con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00)** e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'esecutore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'esecutore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC - RCVT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'esecutore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto e fino alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 30 Ulteriori polizze

Una ulteriore polizza, o apposita appendice alla polizza sopra richiesta, che dovrà prevedere esplicitamente una **GARANZIA POSTUMA** della durata di due anni successivi all'emissione del **Certificato di Idoneità Statica (CIS)** di ogni torre faro e massimale non inferiore ad Euro **3.000.000,00 per sinistro**.

Tale polizza dovrà obbligatoriamente comprendere:

- a. I danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose conseguenti ad errata certificazione;
- b. Le perdite patrimoniali cagionate a terzi, intendendosi per tali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o di danneggiamenti a cose, a seguito di errata certificazione; sono parificati a perdite patrimoniali anche i danni da mancato uso;
- c. Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società appaltante;

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa medesima è condizione essenziale e, pertanto, ove l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il Contratto di affidamento si potrà immediatamente risolvere ad insindacabile giudizio di SILFIspa.

Una ulteriore polizza di RC professionale, intestata all'eventuale professionista esterno abilitato ed in possesso delle necessarie qualifiche, con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 31 Recesso

SILFIspa ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SILFIspa.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in caso di recesso di SILFIspa, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (e riferiti a buoni d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante) oltre al decimo dell'importo delle prestazioni indicate nei buoni d'ordine e non eseguite (ridotto di un quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12)

Art. 32 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti SILFIspa che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione, la committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 33 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cc SILFIspa ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Fornitore, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola in caso di grave e colpevole inadempimento nell'esecuzione del contratto (ritardi/impossibilità di eseguire la prestazione/violazione del Codice etico e di comportamento/violazione degli obblighi della sicurezza/ violazione delle norme in materia ambientale, intercorsa mancanza dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e qualora sia accertata la carenza della polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), ove richiesta, con validità non inferiore alla durata dell'affidamento e/o delle ulteriori polizze richieste).

Art. 34 Divieto di cessione del contratto, Cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SILFIspa. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG** del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Esecutore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 35 Penali e sanzioni contrattuali

Salvo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Appalto ed in parziale deroga alle stesse, è prevista l'applicazione delle seguenti penali:

1. Per l'inosservanza dei termini essenziali di esecuzione indicati nei buoni d'ordine, salvo i casi di forza maggiore: Euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di intervento previsti.
2. Per inadempimenti e inosservanza rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza:
 - mancato uso dei DPI: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni infrazione rilevata;
 - mancata installazione della segnaletica e alta visibilità: euro 100,00 (cento/00) per ogni infrazione rilevata;
3. Per imbrattamento del luogo di lavoro e della pubblica via: Euro 100,00 (cento/00), per ogni imbrattamento rilevato;
4. Per abbandono di materiali di risulta e rifiuti pericolosi nei cassonetti pubblici: Euro 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione rilevata e segnalazione alla impresa di raccolta dei rifiuti e alle ulteriori autorità competenti;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'esecutore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente da SILFIspa, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Le penali, determinate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SILFIspa al fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incapienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'esecutore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Silfi spa a causa di ritardi o inosservanza di adempimenti di legge.

Art. 36 Codice etico e di comportamento - modello organizzativo d.lgs 231/2001- politica per la salute e sicurezza sul lavoro- normative vigenti e future

Il Fornitore DICHIARA:

- di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa, pubblicata sul sito istituzionale www.silfi.it e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e che SILFIspa adotta un proprio Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- di essere a conoscenza e rispettare il "Codice Etico e di Comportamento" di SILFIspa, le norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibili sul sito istituzionale di SILFIspa

SI OBBLIGA

- a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" di SILFIspa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC), di SILFIspa segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

- a fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza (OdV) di SILFIspa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per le attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIspa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.

- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, SILFIspa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o **di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento**; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Art. 37 Tutela della Privacy - Riservatezza

Si rinvia a quanto indicato all'art. 26 e 27 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

Art. 38 Definizione delle controversie – Foro competente

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e 211 del D.Lgs 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016.

In caso di controversie che dovessero scaturire dall'interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni generali di appalto e della eventuale altra documentazione contrattuale, resta competente il Foro di Firenze essendo il luogo in cui dovranno eseguirsi le prestazioni da dedurre in giudizio.

Art. 39 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrale ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Disciplinare di gara;
- Il bando di gara;
- Il progetto ex. Art. 21 del D.Lgs. 50/2016, composto da: dal presente schema di contratto (e relativo allegato 1 – elenco dettagliato dei luoghi), Elenco Prezzi, Computo Metrico, Elenco prezzi degli oneri speciali della sicurezza, Computo metrico degli oneri speciali della sicurezza;
- Piano di Sicurezza e coordinamento e relativi allegati;
- L'Offerta Economica compilata e sottoscritta dall'affidatario;
- La domanda di partecipazione;
- Le dichiarazioni integrative;
- Modello DGUE;
- La Cauzione definitiva
- Le ulteriori polizze di cui all'articolo 30;
- Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa REV. 0.2 DEL 30/05/2018
- Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Art. 40 Clausole onerose

Il presente contratto è sottoscritto con la modalità della firma digitale.

In conseguenza di ciò le clausole onerose, di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono approvate dall'Esecutore mediante la firma digitale di apposito documento informatico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, nella data risultante dalle firme stesse e

comprovata da marcatura temporale, da:

- Sig.ra: Manuela Gniuli
- Sig.: Moreno Bruziches